



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. 0874 4011 - Fax 0874 411976 - C.F. 00139600704

N° 52

CAMPOBASSO 18 MAR. 2011

OGGETTO: Ordinanza di chiusura della S.P. n° 121 "Riccia-Limate" nel tratto compreso (dal bivio dal S.P. n. 103) tra la progr.va km. 8.400 e km. 8.800 in direzione Gambatesa.

IL PRESIDENTE

Promesso che:

- a causa del verificarsi di diffusi dissesti si sono creati amottamenti della sede carrabile sulla S.P. n° 121 "Riccia-Limate" nel tratto compreso tra la progr.va km. 8.400 e km. 8.800 in direzione Gambatesa;

Letta l'allegata relazione di protocollo n. 12779 del 11.03.2011 a firma del Geom. Carlo Rosa Responsabile del Gruppo Stradale n. 5 di Riccia, vistata dal Responsabile dell'Ufficio Viabilità Ing Pasquale Stoppiello, con la quale si chiede di provvedere alla interdizione temporanea, in entrambi i sensi di marcia del tratto stradale in parola, per il tempo necessario a compiere gli studi progettuali finalizzati alla puntuale individuazione degli interventi da adottare per il ripristino della viabilità;

Visto che il tratto stradale in questione riveste scarsa rilevanza per la utenza veicolare;

Riscontrato che la chiusura del tratto stradale in questione non pregiudica la viabilità per la popolazione residente;

Visto che il collegamento alternativo Riccia - Gambatesa può essere garantito deviando il traffico sulla S.P. 103;

Attesa la necessità di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità,

Visti : gli artt. 5 , 3° comma , 6, 4° e 5° comma , 37 e 38 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con DPR n. 495/92 e le loro successive modifiche e integrazioni;

VISTO Il Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992, n 285 e s.m.i.;

ORDINA

- la interdizione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia del tratto sulla S.P. n° 121 "Riccia-Limate" compreso tra la progr.va km. 8.400 e km. 8.800 in direzione Gambatesa, per il periodo strettamente necessario a compiere gli studi progettuali finalizzati alla puntuale individuazione degli interventi da adottare per il ripristino della viabilità;
- di disciplinare il traffico veicolare, mediante l'installazione di apposita segnaletica;.

Gli Ufficiali, i Funzionari, gli Agenti e il Capo cantoniere Provinciale, di cui all'art. 11 del citato D.L. 285/92, sono incaricati della osservanza della presente "ORDINANZA" e di verificare la corretta applicazione della segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti ed organi preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza in applicazione alla legge N. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di esecuzione della presente ordinanza.

Sempre nel termine di 60 giorni dalla data di esecuzione della presente ordinanza, può inoltre essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.l.vo 285/92 e con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.



IL PRESIDENTE
(Nicolino D'Ascanio)